

IMPOSTE DIRETTE

Le imposte dell'imprenditore individuale

Le regole per limitare la discrezionalità del soggetto economico: metodologie di calcolo

di Armando Urbano

L'imprenditore individuale, sul risultato d'esercizio prodotto dalla propria attività, è assoggettato all'IRPEF, alle relative addizionali regionali e comunali e all'IRAP. Al risultato d'esercizio si applicano, nella dichiarazione dei redditi (modello Unico PF), le variazioni aumentative e diminutive richieste dalla normativa fiscale, per ottenere il reddito d'impresa. Le rettifiche fiscali al reddito di bilancio derivano dal fatto che la normativa fiscale è diversa da quella civilistica. La normativa fiscale, infatti, pone delle regole per limitare la discrezionalità del soggetto economico, in modo da ottenere un gettito tributario sicuro e stabile. Esaminiamo, quindi, le diverse metodologie di calcolo delle imposte, che prevedono il versamento sia di un importo a saldo, relativo al periodo d'imposta al quale si riferisce il reddito prodotto, sia un importo in acconto, per le imposte relative all'anno successivo.

Riferimenti normativi:

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La più semplice tra le forme giuridiche di organizzazione aziendale prevista dall'ordinamento italiano è l'**impresa individuale**, così definita perché tutte le funzioni imprenditoriali (conferimento del capitale di rischio ed esercizio del governo economico) sono svolte da un'unica persona fisica.

Le principali caratteristiche giuridiche dell'impresa individuale sono:

- la *manca*za di *autonoma soggettività* rispetto alla persona fisica dell'imprenditore (che, pertanto, rappresenta il soggetto giuridico dell'azienda);
- la *manca*za di *qualsiasi autonomia patrimoniale*, nel senso che tutti i beni di proprietà dell'imprenditore individuale (sia quelli utilizzati per l'esercizio dell'impresa sia quelli di suo uso personale) costituiscono un patrimonio unitario.

Ne consegue che l'imprenditore individuale risponde illimitatamente con l'intero proprio patrimonio dei debiti contratti per l'esercizio dell'impresa.

Gli utili conseguiti dall'impresa individuale vengono assoggettati all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che è un'imposta progressiva per scaglioni di reddito, alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF e all'IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive) che è un'imposta proporzionale che colpisce il reddito con l'aliquota base di riferimento del 3,90% su una base imponibile diversa da quella utilizzata per calcolare l'IRPEF; le Regioni hanno facoltà di ridurre le predette misure base fino all'azzeramento, nonché incrementare le stesse fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali portando così l'aliquota IRAP effettivamente applicabile fino a un massimo del 4,82%.

IRPEF

L'IRPEF è l'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche e il suo metodo di calcolo prevede l'applicazione di aliquote crescenti, che variano da un minimo del 23% sino ad un massimo del 43%, in base allo scaglione di reddito nel quale ci si colloca.

Sono soggetti passivi IRPEF le persone fisiche residenti e non residenti in Italia in possesso di redditi. Per i soggetti residenti, l'imponibile è costituito dal reddito complessivo ovunque prodotto. Per i non residenti sono imponibili i soli redditi prodotti in Italia. Si considera residente chi è iscritto all'anagrafe e chi pur non essendo iscritto, ha domicilio o residenza in Italia per la maggior parte dell'anno.

L'imprenditore individuale per calcolare l'imposta dovuta dovrà innanzi tutto determinare il risultato d'esercizio della sua attività dato dalla differenza tra ricavi meno costi.

Al risultato d'esercizio si applicano, nella dichiarazione dei redditi, Modello Unico Persone Fisiche, le variazioni aumentative e diminutive richieste dalla normativa fiscale, per ottenere il reddito d'impresa.

Il contribuente dovrà procedere con il calcolo del reddito complessivo dato dalla somma delle seguenti categorie di reddito:

- redditi fondiari (redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi di fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Per giungere al reddito imponibile dal reddito complessivo dovrà sottrarre gli oneri deducibili, ex art. 10, D.P.R. n. 917/1986, nonché le eventuali perdite di anni precedenti di imprese commerciali, di cui all'art. 66, D.P.R. n. 917/1986, o derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Se il reddito imponibile è positivo si procede al calcolo dell'imposta lorda applicando le seguenti aliquote in base agli scaglioni di reddito:

REDDITO IMPONIBILE	ALiquOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Dall'imposta lorda si dovranno sottrarre le detrazioni e gli oneri detraibili ex artt. 12, 13, 14, 15 e 16, D.P.R. n. 917/1986, nonché eventuali crediti d'imposta, ottenendo così l'imposta netta; da quest'ultima dovranno essere sottratte le ritenute d'acconto subite e gli acconti versati ottenendo così l'imposta da versare.

Esempio

Un imprenditore individuale ha conseguito un reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili, di 45.000 euro e ha subito ritenute d'acconto per 100 euro. Calcoliamo l'imposta netta dovuta.

Il reddito di 45.000 euro viene tassato con applicazione di tre scaglioni di reddito (fino a 15.000 euro - da 15.000 euro a 28.000 euro - da 28.000 euro sino a 45.000 euro).

Pertanto, l'imposizione IRPEF sarà data da:

IRPEF dovuta sui primi due scaglioni di reddito	6.960 euro +
$(45.000 - 28.000) \times 38\%$	<u>6.460 euro =</u>
Totale	13.420 euro
$13.420 \text{ euro} - 100 \text{ (ritenuta d'acconto subita)} =$	13.320 euro IRPEF dovuta

Il versamento dell'IRPEF avviene in due momenti differenti e precisamente:

- il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione;
- l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.

Salvo proroghe, il saldo che risulta dalla dichiarazione dei redditi Unico PF e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 16 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40% o in forma rateale, sino a un massimo di sei rate mensili consecutive da giugno a novembre, maggiorando gli importi dovuti con gli interessi.

La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L'acconto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto non supera 257,52 euro;
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda - il restante 60% - entro il 30 novembre.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Le addizionali regionale e comunale all'IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all'anno 2015, risulti dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d'imposta spettanti e i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero sempreché quest'ultimi abbiano subito all'estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.

SOGGETTI ESCLUSI

Non si è obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- si possiedono soltanto redditi esenti dall'IRPEF o redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF oppure redditi soggetti a tassazione separata;
- l'imposta lorda ai fini IRPEF, al netto del totale delle detrazioni d'imposta, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero e dei crediti d'imposta per fondi comuni, non supera euro 10,33.

L'addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al **1° gennaio 2015**. Inoltre è dovuta l'addizionale comunale all'IRPEF a saldo per il 2014, con riferimento al domicilio fiscale al **1° gennaio 2015**, e in acconto per il 2015, con riferimento al domicilio fiscale al **1° gennaio 2016**, sempreché il comune abbia deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale.

Le addizionali regionali e comunali si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili. In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dell'1,23 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore.

Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote e aliquote agevolate per alcuni soggetti.

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale.

Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.

Si ricorda che è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno di imposta 2016 nella misura del 30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2015 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2015.

IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997, deve essere calcolata e dichiarata mediante l'apposito Modello IRAP.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

La base imponibile sulla quale calcolare l'imposta viene determinata in due modi differenti a seconda se l'impresa ha optato o meno per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.

IMPRESA CHE NON HA OPTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SECONDO LE REGOLE DETTATE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI E PER GLI ENTI COMMERCIALI

Le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 55, Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che non abbiano optato, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali calcolano la base imponibile IRAP nel seguente modo:

differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio.

Non sono deducibili:

- le spese per il personale dipendente e assimilato;
- i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'art. 11;
- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti; l'imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

IMPRESA CHE HA OPTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SECONDO LE REGOLE DETTATE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI E PER GLI ENTI COMMERCIALI

Le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 55, Tuir, in regime di contabilità ordinaria, che abbiano optato per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, come modificato dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, calcolano la base imponibile come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425, c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'art. 2425, c.c., nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'art. 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.

A decorrere dal periodo d'imposta 2015, l'art. 1, comma 20, legge n. 190/2014, ha inserito il nuovo comma 4-*octies* all'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta.

In particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni, analitiche o forfetarie, riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-*bis*, 4-*bis.1* e 4-*quater* del medesimo art. 11; se la sommatoria delle deduzioni vigenti e previste

dall'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 è inferiore al costo del lavoro effettivo, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Conseguentemente, il Legislatore ha reso, di fatto, interamente deducibile, ai fini IRAP, l'intero costo sostenuto per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Sulla base imponibile si applicano le deduzioni previste dall'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, nonché le deduzioni, le detrazioni e i crediti d'imposta previsti da specifiche normative regionali o altre agevolazioni previste.

Sull'importo così ottenuto si applica l'aliquota IRAP prevista dalla Regione e in caso di attività imprenditoriale svolta in più regioni verranno applicate più aliquote IRAP.

Infatti, se l'attività è esercitata nel territorio di più Regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna Regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o qualunque altra base fissa operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna Regione. Per le banche rilevano i depositi in denaro e in titoli verso la clientela mentre per le imprese agricole si deve tener conto dell'estensione dei terreni ubicati nelle diverse Regioni.

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente l'elenco delle aliquote IRAP adottate dalle singole regioni.

L'imposta è riscossa tramite autoliquidazione secondo la stessa disciplina applicabile per le imposte sui redditi. Il contribuente è obbligato al versamento del tributo attraverso il pagamento:

- di un acconto (da ripartire in due rate nel corso dell'anno) commisurato alla totalità dell'imposta dovuta (100%) per il periodo precedente o a quella che si presume di pagare per l'anno successivo;
- e di un saldo da corrispondere nell'anno successivo a quello di riferimento in seguito alla presentazione della dichiarazione IRAP.

In base all'art. 17, comma 3, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, l'acconto va versato in due rate:

- la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non è superiore a 103 euro. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2016.

Per la rateazione del versamento del saldo e della prima rata di acconto valgono le stesse regole viste per l'IRPEF.

- Attenzione** I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive; sono altresì esclusi i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime forfetario agevolato di cui ai commi da 54 a 89 dell'art. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'IRAP.